



CITTÀ DI MASSAFRA

Provincia di TARANTO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA
SUI LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO
(CCVLPS)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE

Art. 1 - Oggetto e campo d'applicazione

Art. 2 - Definizione di pubblico spettacolo

Art. 3 - Competenze della CCVLPS

Art. 4 - Esclusione della competenza della CPVLPS

Art. 5 - Allestimenti temporanei periodici: verifica delle condizioni di sicurezza

Art. 6 - Composizione e nomina dei membri obbligatori della CCVLPS

Art. 7 - Composizione e nomina dei membri aggiunti della CCVLPS

Art. 8 – Segreteria della CCVPLS

Art. 9 - Richiesta di autorizzazione alla CCVLPS

Art. 10 - Funzionamento della CCVLPS

Art. 11 - Commissione ristretta

Art. 12 - Spese e compensi

Art. 13 - Entrata in vigore

Art. 14 - Sanzioni

Art. 15 - Norme finali

Art. 1 - Oggetto e campo d'applicazione

Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa del Comune di Massafra, disciplina i compiti della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (d'ora in poi CCVLPS) di cui agli articoli 141 e seguenti del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 recante il "Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza", così come modificato ed integrato dall'art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

Art. 2 – Definizione di pubblico spettacolo

1. Per "spettacoli e/o trattenimenti" s'intendono tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l'esigenza che la potestà tutrice della Pubblica Autorità intervenga per garantire l'incolumità pubblica, l'ordine, la moralità, il buon costume.
2. La differenza tra "spettacolo" e "trattenimento" consiste nel fatto che allo "spettacolo" il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva (ad esempio: cinema, teatro, ecc.), mentre al "trattenimento" il pubblico partecipa più attivamente (ad esempio: feste da ballo, giostre, animazione, etc.).
3. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento anche le manifestazioni a carattere temporaneo.
4. Qualora occorra inquadrare tipologie di locale o di manifestazione di pubblico spettacolo e/o trattenimento non espressamente individuati né all'art. 17 della Circolare del Ministero dell'Interno del 15 febbraio 1951, n.16, né al Decreto Ministeriale 19 agosto 1996, secondo le indicazioni della giurisprudenza, penale ed amministrativa, e del Ministero dell'Interno, ci si atterrà ai seguenti criteri contemporaneamente valutati che costituiscono riflesso dell'imprenditorialità della gestione dell'attività di pubblico spettacolo, desumibile in via indiziaria dalla presenza di uno dei seguenti criteri:
 - a) pagamento di un biglietto d'ingresso, anche attraverso la forma del tesseramento «a chiunque ne faccia richiesta»;
 - b) maggiorazione del prezzo delle consumazioni;
 - c) pubblicità dell'evento;
 - d) non occasionalità dell'evento;
 - e) presenza del ballo e dell'attività danzante;
 - f) allestimento di apposite sale e specifiche attrezzature.

Art. 3 – Competenze della CCVLPS

1. Alla Commissione spettano i compiti previsti dalla legge (artt. 68, 69 e 80 R.D. 773/1931 T.U.L.P.S.; artt. 141 e 141-bis R.D. 635/1940 Regolamento per l'esecuzione del TULPS; D.P.R. 311/2001).
2. La CCVLPS provvede, ai fini dell'applicazione dell'art. 80 del T.U.L.P.S., a verificare la solidità e la sicurezza dei locali, degli impianti, delle attrezzature nonché dei luoghi sede di pubblico trattenimento e/o spettacolo, fatti salvi i casi in cui la relativa competenza risulti attribuita alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, così come previsto dall'art. 142 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.
3. La CCVLPS ha potere ispettivo e pertanto, per le mansioni ad essa attribuite, i suoi componenti hanno libero accesso a tutti i locali, impianti, attrezzature e luoghi interessati dalle proprie competenze.
4. La CCVLPS non ha potere sanzionatorio.
5. La CCVLPS provvede a:
 - a) verificare le condizioni di sicurezza e di igiene dei locali, degli impianti, delle attrezzature di pubblico spettacolo e/o trattenimento, compresi gli impianti sportivi, nonché indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;

- b) accertare la conformità alle vigenti disposizioni nonché la visibilità sia delle scritte che degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - c) esprimere parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali di pubblico spettacolo e/o trattenimento, compresi gli impianti sportivi, oppure su sostanziali modificazioni apportate a quelli esistenti;
 - d) controllare che vengano osservate le norme e le cautele imposte, nonché verificare che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'Autorità competente l'adozione degli eventuali provvedimenti.
6. In base alle indicazioni di cui all'art. 17 della Circolare della Direzione Generale dei Servizi Antincendio del Ministero dell'Interno n. 16 del 1951 ed il D.M. 19 agosto 1996, la verifica da parte della CCVLPS si esplica, principalmente, su:
- a) teatri con capienza compresa tra le 201 e le 1.300 persone, qualora ricorrano le eccezioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311;
 - b) teatri tenda (locali con copertura a tenda destinati a spettacoli e/o trattenimenti);
 - c) cinematografi;
 - d) cinema teatri, cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche, ma attrezzati con scenografia per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e di spettacoli in genere;
 - e) locali di trattenimento, cioè locali destinati ad attrazioni varie, nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o comunque destinati allo svolgimento di spettacoli e/o trattenimenti;
 - f) sale da ballo, discoteche, disco bar, night club;
 - g) luoghi destinati ad ospitare le attrazioni dello spettacolo viaggiante;
 - h) parchi di divertimento;
 - i) circhi;
 - j) luoghi all'aperto, cioè spazi all'aperto dove l'accesso venga subordinato a determinate condizioni oppure delimitati ed attrezzati con strutture per lo stazionamento del pubblico, in cui siano allestiti spettacoli e/o trattenimenti comprese le competizioni sportive agonistiche e dilettantistiche, anche motoristiche o con mezzi atti al volo;
 - k) locali multiuso, cioè adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività;
 - l) impianti sportivi, con capienza compresa tra 201 e 5.000 persone, in genere dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori;
 - m) attrazioni dello spettacolo viaggiante in ordine alla verifica della rispondenza dei requisiti di cui all'art. 4 del DM 18/05/2007.
7. Per i locali, gli impianti o luoghi con capienza complessiva superiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti sono richiesti ai fini delle autorizzazioni amministrative di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., di competenza comunale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 197, n. 616.
8. Per effetto del decreto legge 91/2013, convertito in Legge 7 ottobre 2013, n. 112, eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive. Le verifiche ed accertamenti, sono sostituiti, ferme restando le vigenti disposizioni igienico-sanitarie, da una relazione tecnica redatta da un professionista iscritto nell'Albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o dei geometri, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche di cui ai riferimenti normativi richiamati in premessa.
9. La relazione tecnica deve essere redatta con l'osservanza delle disposizioni di cui al D.M. 19 agosto 1996 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" e del D.M. 18 marzo 1996 recante "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi".
10. E' fatto obbligo agli organizzatori di produrre la documentazione a firma di tecnici abilitati atta a provare il rispetto dei requisiti di sicurezza e di pubblica incolumità, compresi quelli igienico-sanitari, come:

1. corretto montaggio delle strutture allestite;
 2. la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati;
 3. la dichiarazione concernente l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio;
 4. la dichiarazione di conformità dei luoghi, delle strutture, degli impianti e delle attrezzature ai requisiti igienicosanitari.
11. La CCVLPS provvederà a predisporre apposito elenco inerente la documentazione tecnica da allegare alla domanda ai fini dell'espressione del parere di conformità dei progetti di cui all'art. 141, comma 1, lettera a) del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, nonché la documentazione da produrre ai fini dello svolgimento delle verifiche ed accertamenti da espletarsi in sede di sopralluogo.

Art. 4 – Esclusione della competenza della CPVLPS

1. La capienza, quale criterio di riparto della competenza tra CCVLPS e Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, viene individuata sulla base della dichiarazione resa dal tecnico abilitato che sottoscrive la relazione tecnica.
2. Non rientrano nella competenza della CCVLPS le verifiche di:
 - a) locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori, nonché tutti gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori, per i quali è competente la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
 - b) parchi di divertimento ed attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi, superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità, per i quali è competente la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
 - c) eventi temporanei che si svolgano in luoghi pubblici all'aperto ove l'accesso sia consentito gratuitamente ed indiscriminatamente ad ogni persona in spazi non delimitati e mancanti di una qualsiasi minima struttura destinata a contenere e/o ad accogliere il pubblico, quali recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche e simili, anche con l'utilizzo di palchi o pedane per gli artisti purché di altezza non superiore a m. 0,80, nonché di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, per i quali eventi temporanei le verifiche si sostanziano nella produzione della documentazione di cui all' art. 3, comma 8 del presente Regolamento (possono essere tali spettacoli e/o trattenimenti pubblici aventi carattere occasionale quali animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, concertini, esecuzioni musicali, spettacoli di burattini e quant'altro di simile).
3. Non rientrano, altresì, nella competenza della CCVLPS nonché, in generale, non sono soggette alla verifica di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. e, pertanto, sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento:
 - a) le attività dello spettacolo viaggiante (da intendersi le "giostre" o "i baracconi") installate in modo isolato;
 - b) i locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni e/o enti;
 - c) i circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati salvo che, a causa del numero delle persone invitate oppure per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato della manifestazione;
 - d) i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, con capienza ed afflusso non superiore alle 100 persone, in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano-bar e concertini, impianti stereo, consolle e mixer senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo e a condizione che non si svolga attività di ballo e/o che l'intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande¹;

¹ Locali di trattenimento con capienza non superiore a 100 persone utilizzati anche occasionalmente per spettacoli, trattenimenti e riunioni, devono comunque essere rispettate le disposizioni relative all'esodo del pubblico, alla statica delle strutture e all'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati, la cui idoneità, da esibire ad ogni controllo, dovrà essere accertata e dichiarata da tecnici abilitati

- e) le sale giochi;
- f) le sagre e le fiere e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo;
- g) le mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- h) gli impianti sportivi, palestre, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico.
- i) Tutte le elencazioni di cui ai precedenti punti hanno carattere esemplificativo.

Art. 5 - Allestimenti temporanei periodici: verifica delle condizioni di sicurezza

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per manifestazioni temporanee s'intendono le forme di spettacolo e/o intrattenimento che si svolgono in un periodo di tempo pari o inferiore a 120 (centoventi) giorni, in luoghi non ordinariamente adibiti alle anzidette attività.
2. L'agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. relativa agli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente nello stesso luogo, ha la validità di 2 anni dalla data del rilascio. E' fatto salvo il caso in cui la CCVLPS, in considerazione della natura dei luoghi, nonché delle strutture, degli impianti e delle attrezzature utilizzate, non intervenga in funzione ispettiva e ne limiti la durata.
3. In occasione delle richieste di autorizzazione ai sensi dell'art. 68 o dell'art. 69 del T.U.L.P.S., successive alla prima richiesta, l'organizzatore dovrà presentare, almeno 15 giorni lavorativi prima dello svolgimento della manifestazione, una dichiarazione a firma di tecnico abilitato con cui si attesti che la manifestazione costituisce ripetizione dell'allestimento originario nello stesso luogo.
4. Nel caso in cui le strutture, gli impianti o le attrezzature dell'evento siano soggetti a reinstallazione o riposizionamento, cioè a nuova installazione rispetto a quelli già esaminati con parere positivo dalla CCVLPS, l'organizzatore dovrà produrre le dichiarazioni di corretto e regolare montaggio di dette strutture, impianti e/o attrezzature sottoscritte dai tecnici abilitati competenti, nonché la dichiarazione di conformità degli impianti e dell'area, rilasciata da tecnico abilitato.

Art. 6 - Composizione e nomina dei membri obbligatori della CCVLPS

1. La CCVLPS è nominata dal Sindaco ogni tre anni e continua comunque ad operare fino al giorno di nomina di quella nuova. I componenti della CCVPLS possono essere sostituiti con Decreto motivato del Sindaco.
2. I componenti della CCVLPS che assumono l'incarico a seguito di Decreto di nomina sindacale ne entrano a far parte dalla data di notifica di detto Decreto senza ulteriori formalità amministrative.
3. La Commissione è così composta:
 - a) dal Sindaco, o suo delegato, che la presiede;
 - b) dal Comandante della Polizia Locale o suo delegato;
 - c) dal Dirigente l'Ufficio Urbanistica o suo delegato;
 - d) dal Dirigente territorialmente competente dell'Asl o suo delegato;
 - e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
 - f) da un esperto tecnico in materie elettrotecniche o suo supplente;

Art. 7 – Composizione e nomina dei membri aggiunti della CCVLPS

1. La composizione della Commissione può essere integrata, ove se ne ravvisi la necessità da uno o più esperti in materie acustiche o meccaniche o altre discipline tecniche o scientifiche in ordine alle dotazioni strumentali, tecnologiche e impiantistiche del locale o luogo pubblico oggetto di verifica. Nel caso di impianti sportivi, in relazione alle disposizioni di cui al D.M.I. 18 marzo 1996 e s.m.i., alla Commissione può essere aggregato, a titolo consultivo, il Presidente Regionale del CONI o un suo delegato
2. Ai fini dell'assegnazione dell'incarico di cui al comma precedente ci si potrà avvalere delle designazioni operate da Ordini od Albi Professionali o indicati da Enti o Istituzioni competenti.

3. Della Commissione possono far parte, su richiesta, un rappresentante degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali.

Art. 8 – Segreteria della CCVLPS

1. Il Segretario della CCVLPS svolge le attività di supporto organizzativo e amministrativo della Commissione. In particolare, il Segretario della Commissione:
 - a) istruisce le pratiche da presentare alla Commissione;
 - b) invia ai membri della Commissione l'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno;
 - c) redige i verbali di seduta della Commissione;
 - d) custodisce i verbali in forma originale o informatizzata;
 - e) invia copia dei verbali ai componenti della Commissione ed al Responsabile del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S.;
2. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal dipendente del SUAP – Ufficio Attività Produttive.

Art. 9 - Richiesta di autorizzazione alla CCVLPS

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., nonché delle eventuali connesse autorizzazioni amministrative d'esercizio ai sensi degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., che necessitano di intervento della CCVLPS devono pervenire almeno 30 giorni prima della data di detto intervento a pena dell'impossibilità di procedere alla sua valida costituzione, salvo i casi di documentata urgenza.
2. L'istanza dovrà essere presentata telematicamente sul portale SUAP www.impresainungiorno.gov.it selezionando il relativo procedimento d'interesse.
3. L'Ufficio al quale è rivolta l'istanza provvede a verificare la regolarità formale e la rispondenza della documentazione allegata alle richieste avanzate, provvedendo, qualora ne rilevi l'irregolarità o la carenza, a darne comunicazione al richiedente per via telematica, senza che questo costituisca pregiudizio per le successive richieste da parte della CCVLPS.
4. Nel caso in cui la CCVLPS rilevi la mancanza o l'irregolarità della documentazione allegata alla domanda, il Responsabile del procedimento ne chiede l'integrazione o la regolarizzazione, interrompendo i termini del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990.
5. Il progetto, gli elaborati grafici e la relazione tecnica sono acquisiti agli atti della CCVLPS che deve esprimere il parere di competenza.
6. La Commissione esprime parere obbligatorio e vincolante. E' escluso in ogni caso l'istituto del silenzio assenso.

Art. 10 - Funzionamento della CCVLPS

1. L'avviso scritto di convocazione può essere trasmesso per via telematica o a mezzo posta ai componenti della CCVLPS. Le riunioni si tengono di norma presso gli uffici del Servizio richiedente oppure nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente nell'avviso di convocazione che deve contenere:
 - a) la data, l'ora ed il luogo dello svolgimento della seduta;
 - b) la data, l'ora ed il luogo dello svolgimento del sopralluogo, se previsto;
 - c) gli argomenti oggetto di trattazione che dovranno specificare se constano del solo esame di progetto oppure se oltre a detto esame sia previsto anche il sopralluogo.
2. I componenti avvisati, qualora impossibilitati a partecipare alla riunione convocata, provvedono ad informare direttamente i rispettivi delegati affinché li sostituiscano e questi ultimi sono tenuti a confermare la loro presenza al competente ufficio comunale.
3. Gli estremi della riunione della CCVLPS sono tempestivamente comunicati, anche telefonicamente al richiedente del provvedimento finale che può presenziarvi, anche mediante proprio rappresentante, e produrre eventuali memorie e documenti purché pertinenti.

4. Il richiedente del provvedimento finale, se presente, partecipa alla riunione della CCVLPS ma, all'atto dell'espressione del parere, deve allontanarsi.
5. I sopralluoghi richiesti allo scopo del rilascio della autorizzazione ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. saranno di massima effettuati nei giorni feriali dal lunedì al venerdì.
6. I componenti hanno l'obbligo di astenersi, ovvero sia di delegare altri, nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile², comunicando al Presidente, almeno 5 giorni prima, la sussistenza delle cause di incompatibilità.
7. Essendo la CCVLPS un "collegio perfetto", per la validità delle riunioni occorre la presenza di tutti i componenti obbligatori indicati all' art. 6 e dei membri aggiunti di cui all' art. 7, quando convocati.
8. In caso di impedimento a partecipare alla riunione da parte di un componente obbligatorio, il parere della Commissione si intende validamente espresso qualora il componente assente provveda nel più breve tempo possibile o al massimo entro 2 giorni lavorativi a far pervenire il proprio parere scritto al Presidente. E' comunque facoltà del Presidente disporre la sospensione della riunione o l'aggiornamento dei lavori della Commissione ad altra data.
9. Nella seduta della Commissione vengono esaminate le domande iscritte all'Ordine del giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine, che la Commissione ritenga, comunque, di esaminare. L'Ufficio di Segreteria della Commissione provvede a mettere a disposizione della Commissione tutta la documentazione afferente ogni singola domanda.
10. I sopralluoghi finalizzati al parere di idoneità per le manifestazioni temporanee e per gli spettacoli viaggianti sono di norma effettuati entro le ore 12.00 del giorno antecedente la data di inizio degli stessi. All'atto del sopralluogo devono essere stati completati tutti i lavori di allestimento e deve essere consegnata la documentazione richiesta dalla Commissione in sede di esame preliminare. L'eventuale documentazione integrativa prescritta dalla Commissione all'atto del sopralluogo va consegnata prima dell'inizio della manifestazione ed entro l'orario d'ufficio alla Segreteria, per il controllo da parte dei competenti membri della Commissione.
11. I sopralluoghi finalizzati al rilascio del parere per la registrazione e l'attribuzione del codice identificativo alle attrazioni dello spettacolo viaggiante sono effettuati previa comunicazione del giorno e del luogo di allestimento, che l'interessato deve inoltrare con un preavviso di almeno dieci giorni, fatti salvi i casi di urgenza.
12. Il verbale della riunione deve indicare i nomi dei componenti presenti e contenere una concisa esposizione dei lavori svolti e delle decisioni assunte. Devono essere comunque riportati:
 - a) l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente del provvedimento finale o del suo rappresentante, nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione;
 - b) eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
 - c) eventuali dichiarazioni dei componenti;
 - d) tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dalla CCVLPS.
13. Il verbale è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e da tutti i componenti effettivi o loro delegati presenti alla riunione. Qualora presente alla riunione, al richiedente, seduta stante, può essere rilasciata una copia del verbale medesimo.
14. Tutte le condizioni e le disposizioni eventualmente imposte dalla CCVLPS devono essere inserite, come prescrizioni, nel provvedimento finale cui si riferiscono.

² Art. 51 c.p.c. - Astensione del giudice. Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella vertenza o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un Ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

15. In caso di cambio di gestione di un locale o di un impianto già collaudato dalla Commissione, qualora non siano effettuate modifiche, l'attività può proseguire con la semplice richiesta di voltura dell'autorizzazione, contenente la dichiarazione che lo stato dei luoghi degli impianti e degli arredi non è mutato rispetto all'ultima verifica della Commissione, o del tecnico incaricato in caso di locali/impianti con capienza fino a 200 persone, e di avere adempiuto alle vigenti norme di sicurezza.
16. La Commissione si riunisce, inoltre, ogni qualvolta si renda necessario il suo intervento.

Art. 11 - Commissione ristretta

1. Il Presidente, su proposta della CCVLPS, individua, dandone atto nel verbale, il componente o i componenti della stessa CCVLPS per l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 141, comma 1, lett. e) del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, finalizzati ad accertare il rispetto delle norme e delle cautele imposte dalla CCVLPS ed il regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza.
2. Qualora vengano ravvisate situazioni difformi dalle prescrizioni o circostanze non conformi alle normative vigenti, l'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato al Sindaco per la redazione e l'invio dei provvedimenti di competenza.
3. I controlli di cui all'art. 141, comma 1, lett. e) del T.U.L.P.S. non sono soggetti a spese da parte dei soggetti titolari di locali di pubblico spettacolo e/o trattenimento.

Art. 12 - Spese e compensi

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a totale carico di chi ne richiede l'intervento, ammontano complessivamente ad € 250,00 a domanda, finalizzata ad essere istruita con esame progetto e con ispezione/sopralluogo per il rilascio della licenza di cui all'art. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S. e non includono le spese di bollo, se dovute.
2. L'importo relativo deve essere corrisposto al Comune di Massafra, con l'indicazione della seguente causale: "Spese per funzionamento Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo", tramite il sistema di pagamento pagoPA (ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 2 del CAD e dell'art. 15, comma 5bis, del D.L. 179/2012).
3. L'attestazione del versamento deve essere allegato alla domanda di cui al precedente art. 9.
4. Le spese sono dovute anche nel caso di parere sfavorevole o esito negativo del sopralluogo.
5. I diritti di cui al presente articolo, non sono dovuti per i controlli periodici di cui all'art. 141 c. 1 lett. e) del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.
6. La mancata corresponsione delle spese comporta la non effettuazione dell'esame progetto o dell'ispezione/sopralluogo.
7. Nessuna spesa e nessun compenso è dovuto ai membri della C.C.V.L.P.S. per la vigilanza da esercitarsi d'ufficio a norma dell'art. 141 c. 1 lett. e) del R.D. n. 635/1940, come introdotto dall'art. 4 del D.P.R. n. 311/2001.
8. Ai componenti della C.C.V.L.P.S., e per coloro che svolgono la funzione di segretario, dipendenti del Comune di Massafra con qualifica inferiore a quella dirigenziale e non titolari di posizione organizzativa, per le sedute della C.C.V.L.P.S., svolte fuori degli orari di servizio e di lavoro, compete la retribuzione per le ore straordinarie in relazione al profilo professionale proprio.
9. Ai componenti la C.C.V.L.P.S. titolari di qualifica dirigenziale, e/o posizione organizzativa, o agli amministratori comunali, in considerazione del principio di onnicomprensività del trattamento economico non è dovuto alcun compenso.
10. Al componente "esperto in elettrotecnica", e gli altri eventuali professionisti esperti in materie tecniche aggiunti, per la partecipazione alle sedute della C.C.V.L.P.S. spetta un compenso cadauno complessivo di € 50,00 a domanda presentata. Nell'erogazione del compenso, nel caso le funzioni fossero svolte da soggetti diversi in sede di seduta di esame progetto e in sede di sopralluogo/ispezione, l'Amministrazione comunale terrà conto del fatto che per la seduta della C.C.V.L.P.S. di esame progetto della domanda spetta un compenso di €. 25,00 e che per il sopralluogo spetta un compenso di €. 25,00.
11. Per seduta della C.C.V.L.P.S. deve intendersi la convocazione giornaliera, che può comprendere l'esame di più punti e/o domande all'ordine del giorno e l'effettuazione di uno o

più sopralluoghi, fermo restando che per ogni domanda finalizzata al rilascio di una licenza di cui all'art. 68 o 69 del T.U.L.P.S. il richiedente è tenuto ad effettuare un versamento di €. 250,00 all'Amministrazione comunale, che a sua volta determinerà secondo quanto disposto dal presente regolamento. Qualora il rilascio della licenza comporti una o più sedute o ispezioni/sopralluoghi, spetta al Presidente stabilire se le ulteriori sedute o sopralluoghi dovuti comportano ulteriori spese per il richiedente, fissate, comunque, entro l'importo massimo di €. 100,00 per seduta o sopralluogo.

12. Per ispezione o sopralluogo deve intendersi l'attività di controllo e verifica espletato presso i locali o l'area oggetto di svolgimento dell'attività di pubblico spettacolo, e si differenzia in controllo effettuato d'ufficio ai sensi dell'art. 141 c. 1 lett. e) del R.D. 635/1940, e in controllo effettuato ai sensi dell'art. 80 del R.D. n. 773/1931 per il quale sono previste spese.
13. Nel caso di denuncia di inizio attività, nel caso di domanda per manifestazione con allestimenti temporanei che si ripetano periodicamente (e per la quale la C.C.V.L.P.S. ha già espresso il parere favorevole), e in tutti i casi in cui l'istruttoria per il rilascio della licenza non si caratterizzi per l'esame progetto e per il sopralluogo da parte della C.C.V.L.P.S., non sono previste spese per il richiedente.
14. Tutti i diritti di cui sopra devono intendersi ridotti del 50% nel caso di richieste avanzate da parrocchie o associazioni senza scopo di lucro sempre che non sussista la presenza di attività di somministrazione a pagamento e/o commercializzazione.
15. Le spese per il funzionamento della Commissione non sono dovute se la richiesta di intervento proviene direttamente dal Comune di Massafra per qualsiasi locale e/o tipologia di pubblico spettacolo.

Art. 13 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione dell'atto deliberativo dell'Organo che lo approva.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore, sono abrogate le norme dei regolamenti e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Art. 14 - Sanzioni

1. Le sanzioni sono quelle previste dal T.U.L.P.S. e dalle leggi e regolamenti vigenti applicabili.

Art. 15 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia, con specifico riferimento al TULPS ed al relativo regolamento di attuazione come modificati dal DPR 311/2001, nonché alla Legge 241/1990 ed al DPR 445/2000 per la disciplina generale sul procedimento amministrativo.
2. L'amministrazione comunale per garantire il funzionamento della Commissione istituisce appositi capitoli di spesa in entrata ed in uscita.

(Normativa di riferimento)

Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) Regio Decreto 18 Giugno 1931 n. 773 Articoli 68, 69, 80.

Regio Decreto 6 Maggio 1940 n. 635 Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S. Articoli 141,142, 148:

Circolare M.I. n° 16 del 15/2/1951 Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio dei Locali di Pubblico Spettacolo in genere.

Circolare Ministero dell'Interno n. 52 del 20.11.1982.

Legge 18 Marzo 1968 n. 337 Disposizione sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante.

D.P.R. 24 Luglio 1977 n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22/7/1975 n° 382) Funzioni di Polizia Urbana e Rurale ai Comuni.

Decreto Ministeriale 13 Gennaio 1992 n. 184 Regolamento di esecuzione della legge 4/11/1965 n° 231 per la costruzione di cinema e teatri.

D. Lgs. 8 gennaio 1998 n. 3 Riordino degli organi collegiali c/o Ministero dello Spettacolo (Art. 4 Commissione aperture

Comune di Massafra – Regolamento C.C.V.L.P.S.

sale cinematografiche).

D.P.R. 28.5.2001 n. 311 Regolamento di semplificazione. (Articolo 4, Pubblico Spettacolo).

Ministero dell'Interno Decreto Ministeriale 19 Agosto 1996 Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione ed esercizio dei Locali di Trattenimento e di Pubblico Spettacolo.

Ministero dell'Interno Decreto Ministeriale 6 marzo 2001 - Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996 relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale svolti all'interno di impianti sportivi, nonché all'affollamento delle sale da ballo e discoteche.

Ministero dell'Interno Decreto Ministeriale 18 Marzo 1996 Norma di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.

Circolare n. 16 del Ministero dell'Interno 16 giugno 1980 - Modifiche e chiarimenti alla Circolare Ministeriale n. 16 del 15 febbraio 1951 contenente "Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere.

Circolare Ministero dell'Interno n. 557/PAS.1412.13500.A(8) del 27 Luglio 2005 emanata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Decreto Legge 91/2013, convertito in legge 7 ottobre 2013 n. 112 che ha modificato gli art. 68 69 T.U.L.P.S., introducendo la SCIA per gli eventi fino a 200 persone.